

Pavia, 25/01/2022

Spettabile

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

via Libertà 66

90143 Palermo

PEC: viniado@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it

A mezzo: PEC

Oggetto: Proposta di accordo di collaborazione tra ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO e INTESA SANPAOLO S.P.A.

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alle intese intercorse, Vi trasmettiamo la presente proposta di:


Accordo di Collaborazione fra:

INTESA SANPAOLO

(di seguito "ISP" o "Banca") con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, iscritta nel registro delle Imprese - Ufficio di Torino al n. 00799960158 banca iscritta nell'Albo di cui art. 13 del decreto legislativo 385/1993, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo) iscritto nell'albo di cui art. 64 del medesimo decreto legislativo, in persona di **Massimiliano Cattozzi**, **Responsabile** della **Direzione Agribusiness** domiciliato per la carica presso la sede di Intesa Sanpaolo a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale

E

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

 ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO (o "IRVO" o "OdC") con Sede Legale in via Libertà 66 90143 Palermo e P. IVA 00261280820 nella persona del Dr **Sebastiano Di Bella** in qualità di **presidente** e legale rappresentante a quanto infra autorizzato dal vigente Statuto Sociale di seguito, ciascuna di esse la "Parte" e, indistintamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

1. Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese vitivinicole apposite facilitazioni creditizie garantite da pegno rotativo sul vino DOC e DOCG, fattispecie di garanzia introdotta dall'art. 78, comma 2-duodecies del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, e disciplinata dal MIPAAF con proprio decreto del 23 luglio 2020 (di seguito, il "**Pegno**");
2. IRVO è una autorità pubblica di controllo e iscritta nell'elenco, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito, "**MIPAAF**") ai sensi dell'art. 64, comma 4, l. 238/2016, denominato «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo»;
3. la Banca concorda e pattuisce con la propria clientela che costituisce in pegno prodotti vitivinicoli (di seguito, "**Clientela ISP**") l'acquisizione di apposite attestazioni di verifica da parte dell'organismo di controllo, atte a confermare la consistenza quali-quantitativa delle partite di prodotto oggetto di pegno;
4. IRVO si è dichiarato disponibile a svolgere dette attività di controllo e a rilasciare le attestazioni richieste dalla Banca a propri Clienti ai fini della costituzione e del regolare mantenimento del pegno e a concordare uno specifico tariffario predeterminato;
5. le Parti, con il presente protocollo, intendono definire le suddette attività di controllo aggiuntive, con l'obiettivo di:
 - a) agevolare la Clientela ISP nell'ottenimento delle attestazioni necessarie per individuare e verificare periodicamente i prodotti offerti e costituiti in garanzia;
 - b) contenere i costi connessi a dette attività di controllo, e fornire alla clientela una rappresentazione di detti costi predefinita e trasparente;
 - c) verificare la corretta compilazione e annotazione del pegno nel registro telematico istituito nell'ambito del SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito, "**Registro telematico SIAN**");
 - d) assicurare un corretto livello di tutela del credito nell'interesse della Banca e del sistema creditizio in generale;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

1. Premesse e Allegati

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti si impegnano a verificare nel tempo la sufficienza, idoneità e congruità dei modelli di attestazione allegati al presente Protocollo e a collaborare fattivamente per integrarli con le migliorie necessarie.

Le Parti concordano che gli allegati 1 e 2 inerenti i modelli di attestazione sono suscettibili di modifica su proposta di una delle due parti con semplice scambio tramite pec di documenti ed espresso assenso del destinatario

2. Oggetto

Il presente protocollo ha ad oggetto l'individuazione delle attività di verifica e di attestazione che la Clientela ISP potrà richiedere all'OdC in quanto necessarie ai fini della costituzione e del regolare mantenimento del Pegno a favore della Banca.

IRVO è responsabile unicamente dell'attività di verifica e di attestazione, che ai sensi del presente Protocollo dovrà essere svolta con diligenza qualificata; fermo quanto sopra, IRVO non assume alcuna obbligazione e responsabilità derivante dai rapporti creditizi garantiti dal Pegno, che intercorrono esclusivamente tra la Banca e la Clientela ISP.

Le Parti si danno atto che IRVO, nella sua qualità di Organismo di Controllo autorizzato, è tenuta all'osservanza di una specifica normativa in materia e che, pertanto, non potrà ritenersi tenuto ad eseguire sulla base del presente Protocollo attività confliggenti con la normativa medesima.

Le Parti concordano inoltre uno specifico tariffario riportato all'art. 7 che sarà applicato da parte di IRVO alla Clientela ISP a fronte dello svolgimento delle attività svolte in esecuzione del presente accordo.

3. Obblighi contrattualmente assunti dalla Clientela ISP

Le Parti danno atto che, in base a quanto previsto dalle norme che disciplinano il Pegno, la Clientela ISP, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo del Pegno, in aggiunta a quanto di seguito richiamato nei singoli articoli del presente Protocollo:

- si obbliga a consentire gli accessi ispettivi dell'organismo di controllo, a dare assistenza e agevolare le operazioni di accertamento mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria al fine di effettuare le verifiche quali-quantitative sulle partite di vino oggetto di controllo;
- autorizza l'organismo di controllo a trasmettere direttamente alla Banca copia delle attestazioni e dei verbali di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6, anche sotto forma di report periodici;
- si obbliga a consegnare alla Banca le eventuali comunicazioni di non conformità inviate dall'organismo di controllo ad esito delle attività istituzionali di verifica, e in ogni caso autorizza la Banca stessa ad acquisire presso l'organismo di controllo medesimo tali comunicazioni e la eventuale documentazione a corredo

4. Attività finalizzate alla costituzione, alla integrazione e alla sostituzione del Pegno

In base a quanto previsto dalle norme che disciplinano il Pegno, la Clientela ISP che intende accedere alle facilitazioni creditizie garantite si obbliga ad acquisire a proprie spese e a consegnare alla Banca idonea attestazione rilasciata da parte del competente organismo di controllo, avente ad oggetto le specifiche unità prodotto che il cliente intende costituire in pegno, con indicazione dei dati necessari e sufficienti ai fini della registrazione telematica del pegno.

Analogha attestazione sarà necessaria anche in caso di integrazione e di sostituzione delle unità prodotto costituite in pegno.

IRVO si impegna a svolgere le attività di controllo quali-quantitativo necessarie, come dettagliate nel paragrafo successivo sub a), b) c), d) ed e), e in caso di esito positivo a rilasciare la relativa attestazione, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Clientela ISP.

Nello specifico, le attività svolte su richiesta della clientela ISP ad IRVO ai fini del controllo quali-quantitativo dei prodotti oggetto di pegno saranno:

- a) verifica della corrispondenza tra il Registro telematico SIAN ed i codici identificativi di magazzino, la rispettiva denominazione della tipologia del vino e la quantità in giacenza e oggetto di pegno;
- b) verifica fisica della medesima corrispondenza, mediante sopralluogo presso il magazzino dell'azienda ed accesso ai registri di cantina, nonché al deposito fisico del vino;
- c) prelievo dei campioni di vino con utilizzo di metodologie previste dalla normativa di riferimento per i vini a DO;
- d) per i soli vini atti a divenire siano essi sfusi o imbottigliati: analisi chimico-fisica delle partite di vino volta ad accertare la sussistenza del titolo alcolometrico minimo al consumo dei vini previsto dal disciplinare di produzione di riferimento;

Il modello di attestazione, concordato tra le Parti, è riportato nell'**Allegato 1** del presente Protocollo.

La Banca e la Clientela ISP hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia delle analisi effettuate. *(le analisi potrebbero essere allegare direttamente alle attestazioni)*

A seguito dell'avvenuta costituzione del Pegno, la Banca potrà chiedere a IRVO di fornirle supporto al fine di verificare che quanto risulta annotato nel Registro telematico SIAN (in base alle risultanze estratte dal registro da parte della stessa Banca) corrisponda alle informazioni presenti nella relativa attestazione.

5. Attività finalizzate al mantenimento del Pegno

In base a quanto previsto dalle norme che disciplinano il Pegno, la Clientela ISP si obbliga ad acquisire a proprie spese e a consegnare alla Banca, con periodicità almeno semestrale, specifiche attestazioni rilasciate dal competente organismo di controllo a seguito di accertamenti in cantina aventi ad oggetto la conformità dei prodotti costituiti in pegno e la regolare rispondenza degli stessi con quanto indicato nel Registro telematico SIAN.

Il Cliente è tenuto ad acquisire a proprie spese e a produrre detta attestazione, in via straordinaria, anche prima che sia decorso detto termine semestrale, a fronte di richiesta scritta da parte della Banca e motivata dall'esigenza di tutela del credito, entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta stessa. Successivamente a detta verifica straordinaria, inizierà a decorrere un nuovo termine semestrale

IRVO si impegna a svolgere le attività di controllo quali-quantitativo necessarie, come dettagliate all'art. 4 sub a), b) c), d) ed e), e in caso di esito positivo a rilasciare la relativa attestazione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Clientela ISP.

Il **modello di attestazione**, concordato tra le Parti, è riportato nell'**Allegato 2** del presente Protocollo.

Nel caso in cui IRVO rilevi delle difformità quali-quantitative, ovvero la mancata rispondenza dello stato di fatto del prodotto costituito in pegno con le annotazioni presenti nel Registro telematico SIAN, produrrà una dettagliata relazione delle anomalie riscontrate ("**verbale di ispezione negativa**").



Conformemente alla autorizzazione fornita dalla Clientela ISP in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo del pegno, IRVO trasmetterà tempestivamente alla Banca una copia delle attestazioni periodiche e dei verbali di ispezione negativa, rendendosi disponibile a fornire alla Banca gli eventuali chiarimenti richiesti al riguardo.

La Banca garantisce di avere previamente acquisito dalla propria clientela l'autorizzazione all'invio della documentazione da parte di IRVO, tenendo l'OdC indenne da eventuali contestazioni e responsabilità al riguardo.

La Banca e la Clientela ISP hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia delle analisi effettuate da IRVO.

IRVO si impegna inoltre ad inviare alla Banca un *report* sintetico (contenente solo data e nome azienda della visita) sulle visite di controllo, di cui all'art. 3 e 4 del presente protocollo, effettuate presso la Clientela ISP nel periodo 1° gennaio – 30 giugno e nel periodo 1° luglio – 31 dicembre, rispettivamente entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno.

6. Intervento in fase di travaso del prodotto

In base a quanto previsto dalle norme che disciplinano il Pegno, la Clientela ISP si obbliga, nel rispetto di un termine di preavviso minimo di due giorni lavorativi antecedenti a quello in cui verrà effettuata l'operazione di travaso, a fornire alla Banca e all'organismo di controllo un'apposita dichiarazione preventiva. Il personale della Banca ha facoltà di presenziare all'operazione e di far intervenire, a spese del Cliente, un membro dell'organismo di controllo.

Le Parti concordano che, ove la Banca ritenesse di far intervenire un membro dell'OdC, la relativa richiesta dovrà essere effettuata, anche via mail, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del cliente.

IRVO si impegna a garantire la presenza del proprio incaricato allo scopo di verificare la correttezza delle operazioni di travaso, di cui verrà redatto verbale che verrà sottoscritto dalle parti. Una copia del verbale verrà trasmessa alla Banca.

A seguito dell'avvenuto travaso, indipendentemente dal fatto che l'incaricato di IRVO abbia presenziato all'operazione, la Banca potrà chiedere a IRVO di fornirle supporto al fine di verificare che lo spostamento del prodotto risulti correttamente annotato nel Registro telematico SIAN (in base alle risultanze estratte dal registro da parte della stessa Banca), in conformità con quanto dichiarato dalla Clientela ISP nella dichiarazione preventiva di travaso e risultante altresì dal verbale nel caso di presenza di un incaricato IRVO.

7. Tariffario delle prestazioni e modalità di fatturazione

Le Parti concordemente pattuiscono che per le attività svolte da IRVO saranno corrisposte le seguenti somme, al netto dell'IVA di legge:

- a) Attività finalizzate alla costituzione, alla integrazione e sostituzione del Pegno: € 250,00 (comprensivo degli esami di laboratorio) per ogni sopralluogo in azienda;
- b) Attività finalizzate al mantenimento del Pegno: € 200,00 (comprensivo degli esami di laboratorio) per ogni sopralluogo in azienda;
- c) Intervento in fase di travaso del prodotto: € 150,00.

IRVO emetterà fattura nei confronti del Cliente ISP ed il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità e le scadenze indicate in fattura.



8. Durata del Protocollo – recesso – cessazione dell'efficacia

Il presente Protocollo sarà valido dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022. Alla scadenza, lo stesso si intenderà tacitamente prorogato per la durata di 1 anno, e così di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata a / r o PEC con preavviso di 60 giorni.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R o PEC e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Il Protocollo cesserà di avere efficacia in caso di mancato rinnovo, o revoca dell'autorizzazione ministeriale in capo a IRVO a svolgere le funzioni di Organismo di Controllo ai sensi dell'art. 64 della Legge 238/2016.

9. Comunicazioni e referenti operativi Interni

Per qualsivoglia comunicazione, le Parti individuano i seguenti recapiti:

OdC: e-mail: 'mariarita.miciletta@regione.sicilia.it'
PEC: viniado@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it

Banca: e-mail: team.agricoltura@intesasanpaolo.com
PEC: agricoltura@pec.intesasanpaolo.com

Sarà cura delle Parti comunicare eventuali variazioni dei recapiti o dei referenti sopra indicati. Ai fini della variazione dei recapiti e dei referenti sarà sufficiente una comunicazione a mezzo PEC.

10. Utilizzo dei Marchi – Proprietà Intellettuale - iniziative di comunicazione

I marchi, i loghi, le denominazioni e qualsiasi altro segno distintivo, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome e all'identità economica (collettivamente "**Marchi**") di ciascuna delle Parti ed i relativi diritti di proprietà industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei Marchi dell'altra parte, salvo che in connessione con l'esecuzione del presente Protocollo e solo nella misura espressamente concordata ed autorizzata anticipatamente per iscritto dalla Parte proprietaria di detti Marchi.

L'eventuale autorizzazione della Parte proprietaria all'utilizzo dei Marchi non può in alcun modo far sorgere diritti in capo all'altra Parte sui Marchi stessi e l'uso di detti Marchi è ad esclusivo beneficio della Parte proprietaria.

Qualsiasi materiale relativo alle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo contenente i Marchi dovrà essere conforme ai modelli e/o specifiche forniti dalla rispettiva Parte proprietaria. Non è consentito apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito dalla Parte proprietaria, salvo preventivo consenso scritto della medesima.

Le Parti dovranno concordare preventivamente le eventuali iniziative di comunicazione relative al presente Protocollo.

11. Modalità di svolgimento della collaborazione

Le Parti svolgeranno le attività di cui al presente Protocollo con diligenza e professionalità, evitando di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare la reciproca immagine.

Ciascuna Parte si impegna, durante il periodo di validità del presente Protocollo, ad informare preventivamente l'altra di qualsiasi evento o circostanza che possa creare pregiudizio alla reciproca collaborazione.

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria pertinenza nel rispetto della normativa applicabile e a tenere indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili ad altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa

IRVO si astiene dallo svolgere attività di promozione dei prodotti della Banca.

12. Riservatezza e Privacy

Le Parti manterranno strettamente riservate tutte le informazioni inerenti le rispettive attività, di cui venissero a conoscenza in relazione al presente Protocollo, che non siano di pubblico dominio, impegnandosi altresì ad informare i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti, circa il carattere riservato delle stesse.

A tal fine le Parti si impegnano a trattare le suddette informazioni riservate con la stessa diligenza con cui trattano le proprie di uguale natura e allo stesso tempo a vigilare affinché dette informazioni non vengano divulgate a terzi e/o utilizzate per fini ed usi diversi da quelli previsti dal presente Protocollo.

Resta inteso che alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Protocollo, la Parte ricevente dovrà: (i) restituire, se materialmente possibile, alla Parte rivelante le informazioni confidenziali da quest'ultima trasmesse o messe a disposizione della Parte ricevente per il raggiungimento dello scopo del presente Protocollo; oppure (ii) su richiesta scritta e secondo le istruzioni della Parte rivelante, cancellare e/o distruggere, nella misura ragionevolmente possibile, le informazioni e/o i supporti in cui siano contenute, riportate o conservate le stesse. Le Parti convengono che le disposizioni di riservatezza contenute nel presente articolo rimarranno comunque efficaci per 2 (due) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo.

Ciascuna Parte nello svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo sarà tenuta, ciascuna per la parte di sua competenza, ad operare nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida del "Gruppo Articolo 29" e le "Frequently Asked Questions" pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale www.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali), tenendo indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili ad altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.



13. Dichiarazione ex D. lgs 231/2001 - Clausola anticorruzione

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e nell'ambito delle attività previste dal Protocollo, si impegnano ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

L'OdC e la Banca prendono reciprocamente atto che entrambi hanno adottato un proprio codice etico (il "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.LGS 231/2001 (il "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati cui si applica il suddetto Decreto Legislativo. Copia vigente dei rispettivi Codice Etico e una sintesi dei Modelli 231 delle parti, dei quali le stesse dichiarano di conoscere i contenuti, sono riportati sui rispettivi siti web della Banca e di IRVO medesima. Ciascuna parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice Etico ed il Modello 231 adottati dall'altra parte e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dei documenti citati.

14. Risoluzione amichevole delle controversie - Foro competente

Eventuali controversie relative al presente Protocollo saranno, in prima istanza, sottoposte ad un tentativo di composizione amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**ATTESTAZIONE CONCERNENTE PRODOTTI VITIVINICOLI
DA COSTITUIRE IN PEGNO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

Su richiesta della ditta P.IVA/C.FISCALE.....effettuata in data

l' IRVO, a seguito degli accertamenti svolti dall' ispettore IRVO....., in data.....presso lo stabilimento sito innel comune di(Provincia) codice ICQRF

ha provveduto ad identificare la/le partita/e di vino che il richiedente intende costituire in pegno, prendendo a tal fine visione della documentazione ufficiale (Registro Telematico ed eventuali relativi documenti giustificativi) atta ad accertare la provenienza del prodotto, la tipologia, la sua rispondenza quantitativa, nonché l'ubicazione della partita oggetto di prelievo

ATTESTA

la presenza e la rispondenza quantitativa della/e seguente/i partita/e di vino, che il richiedente ha dichiarato che intende costituire in pegno a favore di Intesa Sanpaolo

Denominazione e Tipologia prodotto	Annata	Vino Atto	Vino Certificato (N° e data certificato)	Quantitativo (hl)	Codice identificativo vaso vinario	Capacità vaso vinario (hl)

Denominazione e Tipologia prodotto	Annata	Vino Atto	Vino Certificato (N° e data certificato)	Quantitativo (hl)	N° bottiglie	Capacità bottiglia

[Handwritten signature]

Attesta inoltre che, in caso di partita/e di vino atto, l'esame analitico ha attestato la rispondenza al titolo alcolometrico minimo al consumo previsto dal pertinente disciplinare di produzione

Attesta infine che, in caso di partite di vino sfuso, queste sono collocate in recipienti utilizzati esclusivamente per contenere i vini oggetto di pegno, come prescritto nell' Allegato 2 del decreto Mipaaf 23 luglio 2020

Palermo li.....

Il Responsabile OdC Vini IRVO

Allegato 2-

**ATTESTAZIONE CONCERNENTE PRODOTTI VITIVINICOLI
COSTITUITI IN PEGNO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

Su richiesta della ditta P.IVA/C.FISCALE.....effettuata in data

l' IRVO

-a seguito degli accertamenti svolti dall' ispettore IRVO....., presso lo stabilimento sito innel comune di(Provincia) codice ICQRF

-viste le precedenti attestazioni inerenti le partite di vino costituite in pegno

-consultato il pertinente Registro Telematico SIAN

ATTESTA

la presenza e la rispondenza quantitativa delle seguenti partite di vino, che dall'esame del Registro Telematico SIAN risultano attualmente costituite in pegno a favore di Intesa Sanpaolo

Denominazione e Tipologia prodotto	Annata	Vino Atto	Vino Certificato (N° e data certificato)	Quantitativo (hl)	Codice identificativo vaso vinario	Capacità vaso vinario (hl)

Denominazione e Tipologia prodotto	Annata	Vino Atto	Vino Certificato (N° e data certificato)	Quantitativo (hl)	N° bottiglie	Capacità bottiglia

Attesta inoltre che, in caso di partita/e di vino atto, l'esame analitico ha attestato la rispondenza al titolo alcolometrico minimo al consumo previsto dal pertinente disciplinare di produzione

Attesta infine che, in caso di partite di vino sfuso, queste sono collocate in recipienti utilizzati esclusivamente per contenere i vini oggetto di pegno, come prescritto nell' Allegato 2 del decreto Mipaaf 23 luglio 2020

Palermo li.....

Il Responsabile OdC Vini IRVO

Ove concordiate con quanto sopra proposto, Vi chiediamo di trascrivere integralmente la presente su vostra carta intestata e di restituircela sottoscritta in segno di piena accettazione al seguente indirizzo:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Via C. Battisti 16/B

27100 Pavia (PV)

PEC: agricoltura@pec.intesasanpaolo.com

f

Per INTESA SANPAOLO S.P.A.



.....
DIREZIONE AGRIBUSINESS
Il Responsabile
Massimiliano Cattozzi

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Il Presidente

Palermo, 3 febbraio 2022

Oggetto: Proposta di accordo di collaborazione tra ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO e INTESA SANPAOLO S.P.A.

Spettabile

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Via C. Battisti 16/B

27100 Pavia (PV)

PEC: agricoltura@pec.intesasanpaolo.com

Con riferimento all'oggetto, abbiamo ricevuto in data 28 gennaio 2022 la proposta di accordo di collaborazione che di seguito trascriviamo e sottoscriviamo in segno di nostra integrale accettazione.

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alle intese intercorse, Vi trasmettiamo la presente proposta di:

Accordo di Collaborazione tra:

INTESA SANPAOLO

*(di seguito "ISP" o "Banca") con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, iscritta nel registro delle Imprese - Ufficio di Torino al n. 00799960158 banca iscritta nell'Albo di cui art. 13 del decreto legislativo 385/1993, Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo) iscritto nell'albo di cui art. 64 del medesimo decreto legislativo, in persona di **Massimiliano Cattozzi, Responsabile della Direzione Agribusiness** domiciliato per la*

Palermo Via Libertà 66 - Tel. 0916278111
www.irvo.it - presidenza.irvo@regione.sicilia.it

carica presso la sede di Intesa Sanpaolo a quanto infra facoltizzato dal vigente Statuto Sociale

E

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO (o "**IRVO**" o "**OdC**") con Sede Legale in via Libertà 66 90143 Palermo e P. IVA 00261280820 nella persona del Dr **Sebastiano Di Bella** in qualità di **presidente** e legale rappresentante a quanto infra autorizzato dal vigente Statuto Sociale di seguito, ciascuna di esse la "Parte" e, indistintamente, le "Parti"

PREMESSO CHE

1. Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese vitivinicole apposite facilitazioni creditizie garantite da pegno rotativo sul vino DOC e DOCG, fattispecie di garanzia introdotta dall' art. 78, comma 2-duodecies del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, e disciplinata dal MIPAAF con proprio decreto del 23 luglio 2020 (di seguito, il "**Pegno**");
2. IRVO è una autorità pubblica di controllo e iscritta nell'elenco, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito, "**MIPAAF**") ai sensi dell'art. 64, comma 4, l. 238/2016, denominato «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo»;
3. la Banca concorda e pattuisce con la propria clientela che costituisce in pegno prodotti vitivinicoli (di seguito, "**Clientela ISP**") l'acquisizione di apposite attestazioni di verifica da parte dell'organismo di controllo, atte a confermare la consistenza quali-quantitativa delle partite di prodotto oggetto di pegno;
4. IRVO si è dichiarato disponibile a svolgere dette attività di controllo e a rilasciare le attestazioni richieste dalla Banca a propri Clienti ai fini della costituzione e del regolare mantenimento del pegno e a concordare uno specifico tariffario predeterminato;
5. le Parti, con il presente protocollo, intendono definire le suddette attività di controllo aggiuntive, con l'obiettivo di:
 - a) agevolare la Clientela ISP nell'ottenimento delle attestazioni necessarie per individuare e verificare periodicamente i prodotti offerti e costituiti in garanzia;
 - b) contenere i costi connessi a dette attività di controllo, e fornire alla clientela una rappresentazione di detti costi predefinita e trasparente;



- c) *verificare la corretta compilazione e annotazione del pegno nel registro telematico istituito nell'ambito del SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito, "Registro telematico SIAN");*
- d) *assicurare un corretto livello di tutela del credito nell'interesse della Banca e del sistema creditizio in generale;*

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

1. Premesse e Allegati

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti si impegnano a verificare nel tempo la sufficienza, idoneità e congruità dei modelli di attestazione allegati al presente Protocollo e a collaborare fattivamente per integrarli con le migliorie necessarie.

Le Parti concordano che gli allegati 1 e 2 inerenti i modelli di attestazione sono suscettibili di modifica su proposta di una delle due parti con semplice scambio tramite pec di documenti ed espresso assenso del destinatario

2. Oggetto

Il presente protocollo ha ad oggetto l'individuazione delle attività di verifica e di attestazione che la Clientela ISP potrà richiedere all'OdC in quanto necessarie ai fini della costituzione e del regolare mantenimento del Pegno a favore della Banca.

IRVO è responsabile unicamente dell'attività di verifica e di attestazione, che ai sensi del presente Protocollo dovrà essere svolta con diligenza qualificata; fermo quanto sopra, IRVO non assume alcuna obbligazione e responsabilità derivante dai rapporti creditizi garantiti dal Pegno, che intercorrono esclusivamente tra la Banca e la Clientela ISP.

Le Parti si danno atto che IRVO, nella sua qualità di Organismo di Controllo autorizzato, è tenuta all'osservanza di una specifica normativa in materia e che, pertanto, non potrà ritenersi tenuto ad eseguire sulla base del presente Protocollo attività confliggenti con la normativa medesima.

Le Parti concordano inoltre uno specifico tariffario riportato all'art. 7 che sarà applicato da parte di IRVO alla Clientela ISP a fronte dello svolgimento delle attività svolte in esecuzione del presente accordo.

3. Obblighi contrattualmente assunti dalla Clientela ISP

Le Parti danno atto che, in base a quanto previsto dalle norme che disciplinano il Pegno, la Clientela ISP, con la sottoscrizione dell'atto costitutivo del Pegno, in aggiunta a quanto di seguito richiamato nei singoli articoli del presente Protocollo:



- *si obbliga a consentire gli accessi ispettivi dell'organismo di controllo, a dare assistenza e agevolare le operazioni di accertamento mettendo a disposizione tutta la documentazione necessaria al fine di effettuare le verifiche quali-quantitative sulle partite di vino oggetto di controllo;*
- *autorizza l'organismo di controllo a trasmettere direttamente alla Banca copia delle attestazioni e dei verbali di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6, anche sotto forma di report periodici;*
- *si obbliga a consegnare alla Banca le eventuali comunicazioni di non conformità inviate dall'organismo di controllo ad esito delle attività istituzionali di verifica, e in ogni caso autorizza la Banca stessa ad acquisire presso l'organismo di controllo medesimo tali comunicazioni e la eventuale documentazione a corredo*

4. Attività finalizzate alla costituzione, alla integrazione e alla sostituzione del Pegno

In base a quanto previsto dalle norme che disciplinano il Pegno, la Clientela ISP che intende accedere alle facilitazioni creditizie garantite si obbliga ad acquisire a proprie spese e a consegnare alla Banca idonea attestazione rilasciata da parte del competente organismo di controllo, avente ad oggetto le specifiche unità prodotto che il cliente intende costituire in pegno, con indicazione dei dati necessari e sufficienti ai fini della registrazione telematica del pegno.

Analoga attestazione sarà necessaria anche in caso di integrazione e di sostituzione delle unità prodotto costituite in pegno.

IRVO si impegna a svolgere le attività di controllo quali-quantitative necessarie, come dettagliate nel paragrafo successivo sub a), b) c), d) ed e), e in caso di esito positivo a rilasciare la relativa attestazione, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Clientela ISP.

Nello specifico, le attività svolte su richiesta della clientela ISP ad IRVO ai fini del controllo quali-quantitative dei prodotti oggetto di pegno saranno:

- a) *verifica della corrispondenza tra il Registro telematico SIAN ed i codici identificativi di magazzino, la rispettiva denominazione della tipologia del vino e la quantità in giacenza e oggetto di pegno;*
- b) *verifica fisica della medesima corrispondenza, mediante sopralluogo presso il magazzino dell'azienda ed accesso ai registri di cantina, nonché al deposito fisico del vino;*
- c) *prelievo dei campioni di vino con utilizzo di metodologie previste dalla normativa di riferimento per i vini a DO;*
- d) *per i soli vini atti a divenire siano essi sfusi o imbottigliati: analisi chimico-fisica delle partite di vino volta ad accertare la sussistenza del titolo alcolometrico minimo al consumo dei vini previsto dal disciplinare di produzione di riferimento;*

Il modello di attestazione, concordato tra le Parti, è riportato nell'Allegato 1 del presente Protocollo.

La Banca e la Clientela ISP hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia delle analisi effettuate. (le analisi potrebbero essere allegate direttamente alle attestazioni)

A seguito dell'avvenuta costituzione del Pegno, la Banca potrà chiedere a IRVO di fornirle supporto al fine di verificare che quanto risulta annotato nel Registro telematico SIAN (in base alle risultanze estratte dal registro da parte della stessa Banca) corrisponda alle informazioni presenti nella relativa attestazione.

5. Attività finalizzate al mantenimento del Pegno

In base a quanto previsto dalle norme che disciplinano il Pegno, la Clientela ISP si obbliga ad acquisire a proprie spese e a consegnare alla Banca, con periodicità almeno semestrale, specifiche attestazioni rilasciate dal competente organismo di controllo a seguito di accertamenti in cantina aventi ad oggetto la conformità dei prodotti costituiti in pegno e la regolare rispondenza degli stessi con quanto indicato nel Registro telematico SIAN.

Il Cliente è tenuto ad acquisire a proprie spese e a produrre detta attestazione, in via straordinaria, anche prima che sia decorso detto termine semestrale, a fronte di richiesta scritta da parte della Banca e motivata dall'esigenza di tutela del credito, entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta stessa. Successivamente a detta verifica straordinaria, inizierà a decorrere un nuovo termine semestrale

IRVO si impegna a svolgere le attività di controllo quali-quantitativo necessarie, come dettagliate all'art. 4 sub a), b) c), d) ed e), e in caso di esito positivo a rilasciare la relativa attestazione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Clientela ISP.

Il modello di attestazione, concordato tra le Parti, è riportato nell'Allegato 2 del presente Protocollo.

*Nel caso in cui IRVO rilevi delle difformità quali-quantitative, ovvero la mancata rispondenza dello stato di fatto del prodotto costituito in pegno con le annotazioni presenti nel Registro telematico SIAN, produrrà una dettagliata relazione delle anomalie riscontrate ("**verbale di ispezione negativa**").*

Conformemente alla autorizzazione fornita dalla Clientela ISP in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo del pegno, IRVO trasmetterà tempestivamente alla Banca una copia delle attestazioni periodiche e dei verbali di ispezione negativa, rendendosi disponibile a fornire alla Banca gli eventuali chiarimenti richiesti al riguardo.

La Banca garantisce di avere previamente acquisito dalla propria clientela l'autorizzazione all'invio della documentazione da parte di IRVO, tenendo l'OdC indenne da eventuali contestazioni e responsabilità al riguardo.



La Banca e la Clientela ISP hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia delle analisi effettuate da IRVO.

IRVO si impegna inoltre ad inviare alla Banca un report sintetico (contenente solo data e nome azienda della visita) sulle visite di controllo, di cui all'art. 3 e 4 del presente protocollo, effettuate presso la Clientela ISP nel periodo 1° gennaio – 30 giugno e nel periodo 1° luglio – 31 dicembre, rispettivamente entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno.

6. Intervento in fase di travaso del prodotto

In base a quanto previsto dalle norme che disciplinano il Pegno, la Clientela ISP si obbliga, nel rispetto di un termine di preavviso minimo di due giorni lavorativi antecedenti a quello in cui verrà effettuata l'operazione di travaso, a fornire alla Banca e all'organismo di controllo un'apposita dichiarazione preventiva. Il personale della Banca ha facoltà di presenziare all'operazione e di far intervenire, a spese del Cliente, un membro dell'organismo di controllo.

Le Parti concordano che, ove la Banca ritenesse di far intervenire un membro dell'OdC, la relativa richiesta dovrà essere effettuata, anche via mail, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del cliente.

IRVO si impegna a garantire la presenza del proprio incaricato allo scopo di verificare la correttezza delle operazioni di travaso, di cui verrà redatto verbale che verrà sottoscritto dalle parti. Una copia del verbale verrà trasmessa alla Banca.

A seguito dell'avvenuto travaso, indipendentemente dal fatto che l'incaricato di IRVO abbia presenziato all'operazione, la Banca potrà chiedere a IRVO di fornirle supporto al fine di verificare che lo spostamento del prodotto risulti correttamente annotato nel Registro telematico SIAN (in base alle risultanze estratte dal registro da parte della stessa Banca), in conformità con quanto dichiarato dalla Clientela ISP nella dichiarazione preventiva di travaso e risultante altresì dal verbale nel caso di presenza di un incaricato IRVO.

7. Tariffario delle prestazioni e modalità di fatturazione

Le Parti concordemente pattuiscono che per le attività svolte da IRVO saranno corrisposte le seguenti somme, al netto dell'IVA di legge:

- a) Attività finalizzate alla costituzione, alla integrazione e sostituzione del Pegno: € 250,00 (comprensivo degli esami di laboratorio) per ogni sopralluogo in azienda;*
- b) Attività finalizzate al mantenimento del Pegno: € 200,00 (comprensivo degli esami di laboratorio) per ogni sopralluogo in azienda;*
- c) Intervento in fase di travaso del prodotto: € 150,00.*

IRVO emetterà fattura nei confronti del Cliente ISP ed il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità e le scadenze indicate in fattura.

8. Durata del Protocollo – recesso – cessazione dell'efficacia

Il presente Protocollo sarà valido dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022. Alla scadenza, lo stesso si intenderà tacitamente prorogato per la durata di 1 anno, e così di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata a / r o PEC con preavviso di 60 giorni.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R o PEC e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Il Protocollo cesserà di avere efficacia in caso di mancato rinnovo, o revoca dell'autorizzazione ministeriale in capo a IRVO a svolgere le funzioni di Organismo di Controllo ai sensi dell'art. 64 della Legge 238/2016.

9. Comunicazioni e referenti operativi Interni

Per qualsivoglia comunicazione, le Parti individuano i seguenti recapiti:

OdC: e-mail: 'mariarita.miciletta@regione.sicilia.it'

PEC: viniado@pec.istitutoregionalevitevinosicilia.it

Banca: e-mail: team.agricoltura@intesasanpaolo.com

PEC: agricoltura@pec.intesasanpaolo.com

Sarà cura delle Parti comunicare eventuali variazioni dei recapiti o dei referenti sopra indicati. Ai fini della variazione dei recapiti e dei referenti sarà sufficiente una comunicazione a mezzo PEC.

10. Utilizzo dei Marchi – Proprietà intellettuale - iniziative di comunicazione

I marchi, i loghi, le denominazioni e qualsiasi altro segno distintivo, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome e all'identità economica (collettivamente "Marchi") di ciascuna delle Parti ed i relativi diritti di proprietà industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei Marchi dell'altra parte, salvo che in connessione con l'esecuzione del presente Protocollo e solo nella misura espressamente concordata ed autorizzata anticipatamente per iscritto dalla Parte proprietaria di detti Marchi.

L'eventuale autorizzazione della Parte proprietaria all'utilizzo dei Marchi non può in alcun modo far sorgere diritti in capo all'altra Parte sui Marchi stessi e l'uso di detti Marchi è ad esclusivo beneficio della Parte proprietaria.

Qualsiasi materiale relativo alle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo contenente i Marchi dovrà essere conforme ai modelli e/o



specifiche forniti dalla rispettiva Parte proprietaria. Non è consentito apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito dalla Parte proprietaria, salvo preventivo consenso scritto della medesima.

Le Parti dovranno concordare preventivamente le eventuali iniziative di comunicazione relative al presente Protocollo.

11. Modalità di svolgimento della collaborazione

Le Parti svolgeranno le attività di cui al presente Protocollo con diligenza e professionalità, evitando di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare la reciproca immagine.

Ciascuna Parte si impegna, durante il periodo di validità del presente Protocollo, ad informare preventivamente l'altra di qualsiasi evento o circostanza che possa creare pregiudizio alla reciproca collaborazione.

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria pertinenza nel rispetto della normativa applicabile e a tenere indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili ad altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa

IRVO si astiene dallo svolgere attività di promozione dei prodotti della Banca.

12. Riservatezza e Privacy

Le Parti manterranno strettamente riservate tutte le informazioni inerenti le rispettive attività, di cui venissero a conoscenza in relazione al presente Protocollo, che non siano di pubblico dominio, impegnandosi altresì ad informare i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti, circa il carattere riservato delle stesse.

A tal fine le Parti si impegnano a trattare le suddette informazioni riservate con la stessa diligenza con cui trattano le proprie di uguale natura e allo stesso tempo a vigilare affinché dette informazioni non vengano divulgate a terzi e/o utilizzate per fini ed usi diversi da quelli previsti dal presente Protocollo.

Resta inteso che alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Protocollo, la Parte ricevente dovrà: (i) restituire, se materialmente possibile, alla Parte rivelante le informazioni confidenziali da quest'ultima trasmesse o messe a disposizione della Parte ricevente per il raggiungimento dello scopo del presente Protocollo; oppure (ii) su richiesta scritta e secondo le istruzioni della Parte rivelante, cancellare e/o distruggere, nella misura ragionevolmente possibile, le informazioni e/o i supporti in cui siano contenute, riportate o conservate le stesse. Le Parti convengono che le disposizioni di riservatezza contenute nel presente articolo rimarranno

comunque efficaci per 2 (due) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo.

Ciascuna Parte nello svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo sarà tenuta, ciascuna per la parte di sua competenza, ad operare nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida del "Gruppo Articolo 29" e le "Frequently Asked Questions" pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale www.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali), tenendo indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili ad altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.

13. Dichiarazione ex D. lgs 231/2001 - Clausola anticorruzione

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e nell'ambito delle attività previste dal Protocollo, si impegnano ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

L'OdC e la Banca prendono reciprocamente atto che entrambi hanno adottato un proprio codice etico (il "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal D.LGS 231/2001 (il "Modello 231"). L'adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati cui si applica il suddetto Decreto Legislativo. Copia vigente dei rispettivi Codice Etico e una sintesi dei Modelli 231 delle parti, dei quali le stesse dichiarano di conoscere i contenuti, sono riportati sui rispettivi siti web della Banca e di IRVO medesima. Ciascuna parte si impegna a rispettare, per quanto di propria competenza, il Codice Etico ed il Modello 231 adottati dall'altra parte e a non porre in essere comportamenti tali da determinare una violazione dei documenti citati.

14. Risoluzione amichevole delle controversie - Foro competente

Eventuali controversie relative al presente Protocollo saranno, in prima istanza, sottoposte ad un tentativo di composizione amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Firma
Sebastiano Di Bella



Allegato 1

ATTESTAZIONE CONCERNENTE PRODOTTI VITIVINICOLI DA COSTITUIRE IN PEGNO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

Su richiesta della ditta P.IVA/C.FISCALE.....effettuata in data

l' IRVO, a seguito degli accertamenti svolti dall' ispettore IRVO....., in data.....presso lo stabilimento sito innel comune di(Provincia) codice ICQRF

ha provveduto ad identificare la/le partita/e di vino che il richiedente intende costituire in pegno, prendendo a tal fine visione della documentazione ufficiale (Registro Telematico ed eventuali relativi documenti giustificativi) atta ad accertare la provenienza del prodotto, la tipologia, la sua rispondenza quantitativa, nonché l'ubicazione della partita oggetto di prelievo

ATTESTA

la presenza e la rispondenza quantitativa della/e seguente/i partita/e di vino, che il richiedente ha dichiarato che intende costituire in pegno a favore di Intesa Sanpaolo

Denominazione e Tipologia prodotto	Annata	Vino Atto	Vino Certificato (N° e data certificato)	Quantitativo (hl)	Codice identificativo vaso vinario	Capacità vaso vinario (hl)

Denominazione e Tipologia prodotto	Annata	Vino Atto	Vino Certificato (N° e data certificato)	Quantitativo (hl)	N° bottiglie	Capacità bottiglia

Attesta inoltre che, in caso di partita/e di vino atto, l'esame analitico ha attestato la rispondenza al titolo alcolometrico minimo al consumo previsto dal pertinente disciplinare di produzione

Attesta infine che, in caso di partite di vino sfuso, queste sono collocate in recipienti utilizzati esclusivamente per contenere i vini oggetto di pegno, come prescritto nell'Allegato 2 del decreto Mipaaf 23 luglio 2020

Palermo li.....

Il Responsabile OdC Vini IRVO

Allegato 2-

**ATTESTAZIONE CONCERNENTE PRODOTTI VITIVINICOLI
COSTITUITI IN PEGNO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

Su richiesta della ditta P.IVA/C.FISCALE.....effettuata in data

l' IRVO

-a seguito degli accertamenti svolti dall' ispettore IRVO....., presso lo stabilimento sito innel comune di(Provincia) codice ICQRF

-viste le precedenti attestazioni inerenti le partite di vino costituite in pegno

-consultato il pertinente Registro Telematico SIAN

ATTESTA

la presenza e la rispondenza quantitativa delle seguenti partite di vino, che dall'esame del Registro Telematico SIAN risultano attualmente costituite in pegno a favore di Intesa Sanpaolo

Denominazione e Tipologia prodotto	Annata	Vino Atto	Vino Certificato (N° e data certificato)	Quantitativo (hl)	Codice identificativo vaso vinario	Capacità vaso vinario (hl)

Denominazione e Tipologia prodotto	Annata	Vino Atto	Vino Certificato (N° e data certificato)	Quantitativo (hl)	N° bottiglie	Capacità bottiglia

Attesta inoltre che, in caso di partita/e di vino atto, l'esame analitico ha attestato la rispondenza al titolo alcolometrico minimo al consumo previsto dal pertinente disciplinare di produzione

Attesta infine che, in caso di partite di vino sfuso, queste sono collocate in recipienti utilizzati esclusivamente per contenere i vini oggetto di pegno, come prescritto nell'Allegato 2 del decreto Mipaaf 23 luglio 2020

Palermo li.....

Il Responsabile OdC Vini IRVO

